

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: B.C.C. Lodi – Banca di Credito Cooperativo Lodi – Soc. Coop. – Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa

Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo

Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA

Via: Via G. Garibaldi, 5 – 26900 Lodi (LO)

Tel.: 0371 5850501- Fax: 0371 5850244

Email: info@bccloidi.it Sito internet: www.bccloidi.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi n. 1324029

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5038.5.0 - cod. ABI 08794

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160933

Autorità di controllo: BANCA D'ITALIA – Via Nazionale 91 – 00184 ROMA

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

CHE COS'E' IL PRESTITO AGRARIO DI CONDUZIONE

Il prestito agrario si sostanzia in un prestito all'atto del quale il cliente rilascia alla banca un effetto cambiario, eventualmente sottoscritto anche da uno o più garanti (avallanti) o assistito da altre garanzie.

Il fido, concesso per conduzione, potrà avere una durata massima di diciotto mesi e verrà concesso previa valutazione della motivazione del finanziamento nonché del merito creditizio.

La banca, previa deduzione degli interessi, spese e commissioni, con la formula dello 'sconto commerciale', eroga al cliente l'importo della cambiale agraria.

La cambiale agraria potrà avere una durata massima non superiore a 6 mesi dalla data di emissione e pari al ciclo economico per cui è stata concessa. Alla scadenza la cambiale potrà essere rinnovata con adeguata decurtazione di un importo o percentuale pattuiti con il cliente in sede di apertura del contratto di fido.

Sintesi delle clausole contrattuali che regolano il servizio relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente

Il prestito agrario di conduzione non agevolato a breve termine viene erogato ai sensi dell'Art. 43 e seguenti del D.L.G. 01.09.1993 n. 385

- L'importo del prestito, che viene erogato mediante rilascio di cambiali agrarie emesse all'ordine della BCC Laudense Lodi S.c. e a firma del prestatario e degli eventuali garanti, il cui importo e scadenza sono predeterminati.

- In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora, nei modi e termini indicati sopra indicati.

- L'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata e non pagato produce interessi, nella misura precedentemente indicata, dal giorno della scadenza e fino al momento del pagamento a carico della parte mutuataria ed a favore della Banca. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

- Qualora la parte finanziata ritardasse il pagamento di almeno un effetto oltre due giorni dalla scadenza, sarà costituita in mora per la semplice scadenza dei termini, senza bisogno di intimazione o di altro equivalente atto od avviso.

- Nel caso di mancato pagamento di due effetti consecutivi del finanziamento, la parte finanziata decadrà ipso iure dal beneficio del termine e la Banca finanziatrice si riserva di ritenere senz'altro risolto il contratto e di chiedere l'immediata restituzione del capitale e degli interessi maturati, nonché dei danni. La presente clausola risolutiva opererà anche se detti effetti siano pagati parzialmente.

- Resta fermo per la Banca, il diritto a suo insindacabile giudizio, di agire anche nei confronti di terzi garanti per il totale recupero del credito.

- Il prestito è assistito dal privilegio legale - ai sensi dell'art. 44 del D.L.G. 1/9/93 n. 385 modificato con D.L. 4/1/94 n. 1 convertito in Legge 17/2/94 n. 135 e da qualsiasi altra garanzia ritenuta necessaria, riportata nel presente articolo.

- La Parte finanziata si obbliga:

a) a non distrarre o deteriorare i prodotti e gli oggetti sottoposti a privilegio, di cui all'art. 44 del D.L.vo 1/9/93 n. 385 modificato con D.L. 4/1/94 n. 1 convertito con Legge 17/2/94 n. 135;

b) ad impiegare, nei termini all'uopo prescritti, l'intera somma che sarà concessa a prestito unicamente per gli scopi indicati nella domanda di fido

c) ad impiegare il corrispettivo della vendita dei prodotti gravati da privilegio, per il rimborso della somma avuta a prestito;

d) ad esibire, a semplice richiesta, le fatture relative alle spese ed agli acquisti preventivati;

e) ad assicurare i prodotti pendenti contro i danni della grandine ed i prodotti raccolti contro i danni dell'incendio e del fulmine presso una Compagnia d'Assicurazione di gradimento della Banca, vincolando le relative polizze a favore della Banca stessa.

- Qualora la somma prestata venisse distratta dalla destinazione per cui è stata richiesta, o nel caso di qualsiasi inadempimento delle obbligazioni assunte, o nel caso di diminuzione della garanzia (comunque essa avvenga e ritenuta

tale a giudizio- insindacabile della Banca), il contratto si intenderà risolto di diritto, con l'obbligo della restituzione immediata e totale della somma prestata e fatta salva alla Banca ogni azione e ragione.

– E' in facoltà della Banca mutuante recedere dal presente contratto e quindi esigere l'immediata restituzione del capitale residuo prestato, dietro semplice comunicazione raccomandata inviata all'indirizzo di seguito indicato, entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata stessa, se si verificano atto o fatti che possano comportare una diminuzione della garanzia prestata o delle difficoltà da parte della parte finanziata nel puntuale adempimento dei suoi impegni, quali a titolo esemplificativo:

- risoluzione del contratto di lavoro;
- protesti cambiari ed in assegni;
- procedimenti esecutivi mobiliari ed immobiliari;
- procedure concorsuali, compresa l'amministrazione controllata
- ipoteche giudiziali.

- Nei casi di decadenza o di risoluzione del contratto, la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora, nella misura indicata all'art. 3 nonché di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, sia nei confronti del prestatario che dei garanti, nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni. Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica. Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie prestate dal prestatario e dai garanti sia se costituite con il presente contratto, sia se successivamente acquisite.

- Il prestatario accetta tutte le condizioni e modalità stabilite dalla Banca per le operazioni di cui trattasi, ivi compreso il diritto per la Banca di controllare l'impiego del prestito, nonché di essere a conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano le operazioni di credito agrario, obbligandosi ad uniformarsi ad esse ed a sottoporsi anche a tutte quelle norme legislative che dovessero essere emanate.

PRINCIPALI RISCHI

Tra i principali rischi si ricorda:

- Impossibilità di beneficiare dell'eventuale diminuzione dei tassi, stante la previsione del tasso fisso
- Per i prestiti agrari a tasso agevolato rischio di restituzione delle agevolazioni in caso di mancata o parziale concessione o di revoca del contributo interessi.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Ipotesi di calcolo: Per un finanziamento di: € 50.000,00 Durata (mesi): 3	Numero distinte: 1 Numero effetti per distinta: 1	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 9,8774%
--	--	---

Si assume che il plafond sia utilizzato per intero e che venga ripartito equamente sulle distinte. Si assume che il valore di ogni distinta sia ripartito equamente sul relativo n. di effetti e che tutte le distinte vengano presentate alla stessa data.

Gli oneri considerati per il calcolo sono:

Tasso di sconto	8%
Spese di accettazione per singola distinta	€ 7,50
Spese incasso per singolo effetto	€ 4,60
Spese per comunicazioni periodiche e altre dovute per legge	€ 0,90
Giorni valuta accredito effetti fuori piazza	14 giorni calendario

TASSI

TASSO ANNUO DEBITORE	8%
----------------------	----

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca

SPESE

ACCETTAZIONE DISTINTA	TRATTABILI CON SPESE: € 7,50
-----------------------	------------------------------

	CAMBIALE AGRARIA/FINANZIARIA: € 7,50
INCASSO CAMBIALE AGRARIA	TRATTABILI CON SPESE: € 4,60 CAMBIALE AGRARIA/FINANZIARIA: € 4,60
INSOLUTO	TRATTABILI CON SPESE: € 10,50 CAMBIALE AGRARIA/FINANZIARIA: € 10,50
PROTESTATO	TRATTABILI CON SPESE: 3% Minimo: € 10,00 Massimo: € 40,00 CAMBIALE AGRARIA/FINANZIARIA: 3% Minimo: € 10,00 Massimo: € 40,00
RICHIAMATO	TRATTABILI CON SPESE: € 9,60 CAMBIALE AGRARIA/FINANZIARIA: € 9,60
PROROGA	TRATTABILI CON SPESE: € 9,60 CAMBIALE AGRARIA/FINANZIARIA: € 9,60
ALTRE SPESE	
TRASP. INFO PRECONTRATTUALE	€ 0,00
SPESE PER DOCUMENTAZIONE PERIODICA	In forma cartacea: € 0,90 Casellario interno alla Banca: € 0,00 In forma elettronica: € 0,00
TRASP. DOCUMENTAZ. VARIAZIONI	€ 0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

STAMPA ELENCO CONDIZIONI	€ 0,00
SPESA COMUNICAZIONE	€ 0,00
SPESE PER ALTRE COMUNICAZIONI A MEZZO RACCOMANDATA	Euro 9,85
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse	Archivio cartaceo In House: € 5,35 Archivio cartaceo c/o Outsourcer: € 4,00 Archivio elettronico: € 2,70

GIORNI

ACCREDITO NETTO RICA VO SCONTO	TRATTABILI CON SPESE: In giornata CAMBIALE AGRARIA/FINANZIARIA: 1 giorno lavorativo
ACCREDITO S/P DISP. A SCADENZA	TRATTABILI CON SPESE: 11 giorni calendario CAMBIALE AGRARIA/FINANZIARIA: 11 giorni calendario
ADDEBITO INSOLUTI A SCADENZA	TRATTABILI CON SPESE: In giornata CAMBIALE AGRARIA/FINANZIARIA: In giornata

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Trattandosi di rapporto a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, nonché di ridurre o di sospendere la linea di credito, con preavviso di 30 giorni.

Decorso il termine di preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati, con facoltà della Banca di esigere l'immediato pagamento dei crediti e/o delle fatture presentati, anche se a scadere o scaduti e dei quali non si conosce l'esito.

In presenza di giustificato motivo il preavviso non è dovuto.

Analoga facoltà di recesso ha il Cliente, con effetto di chiusura del rapporto senza oneri o penalità, mediante il pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati e salva la definizione delle operazioni in corso.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

In caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 20 giorni decorrenti dalla data di pagamento di quanto dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Banca di Credito Cooperativo Lodi S.C.

Ufficio Reclami

Via G. Garibaldi 5 – 26900 – Lodi (LO)

e-mail: reclami@bccloidi.it

pec: 08794.bcc@actaliscertymail.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Giorni banca	Giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell'operazione rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.